

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## VI COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

RIUNIONE DEL 18 MARZO 1953

(96<sup>a</sup> in sede deliberante)

Presidenza del Presidente FERRABINO

### INDICE

#### Disegni di legge:

(Discussione e approvazione)

« Esami di abilitazione alla libera docenza »  
(N. 2263-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 1099
DE SANCTIS, <i>relatore</i> . . . . .	1100

« Libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari tra quelli previsti dalle tabelle annesse al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni », così modificato: « Libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle Università e degli Istituti d'istruzione superiore »  
(N. 2784):

PRESIDENTE 1100, 1102, 1104, 1109, 1110, 1111, 1112	
CIASCA, <i>relatore</i> . . . . .	1101, 1107, 1112
SAPORI . . . . .	1102
CARISTIA . . . . .	1103, 1104
VISCHIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .	1103, 1110
GIARDINA . . . . .	1103, 1104, 1111
MAGRÌ . . . . .	1104, 1112
QUAGLIARIELLO . . . . .	1105
DE SANCTIS . . . . .	1106

FILIPPINI . . . . .	Pag. 1106
MERLIN Angelina . . . . .	1106
PLATONE . . . . .	1110
LOVERA . . . . .	1110
PARRI . . . . .	1111
RUSSO . . . . .	1111

La riunione ha inizio alle ore 9,20.

Sono presenti i senatori: Banfi, Canonica, Caristia, Cassitta, Cermignani, Ciasca, De Sanctis, Ferrabino, Filippini, Gelmetti, Gervasi, Giardina, Lovera, Magrì, Merlin Angelina, Page, Pallastrelli, Parri, Pennisi di Floristella, Platone, Quagliariello, Rolfi, Russo, Saporì, Tignino e Tonello.

Interviene altresì alla riunione il senatore Vischia, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.

ROLFI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

#### Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Esami di abilitazione alla libera docenza »  
(N. 2263-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Esami di abilitazione alla libera docenza », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

L'unica modifica introdotta nel disegno di legge dalla Camera dei deputati, sulla quale soltanto, a norma del Regolamento, siamo chiamati a discutere, si riferisce all'articolo 3 ed è di assai tenue portata. Il testo approvato

dal Senato stabiliva che « il giudizio di merito sui candidati è pronunciato da una Commissione nominata per ciascuna sessione dal Ministro della pubblica istruzione su designazione della Sezione 1ª del Consiglio superiore della pubblica istruzione e composta di tre professori della materia o di materia affine »; secondo il testo approvato dall'altro ramo del Parlamento, invece, la Commissione dovrebbe essere nominata dal Ministro della pubblica istruzione, sentita la Sezione 1ª del Consiglio superiore della pubblica istruzione, la quale, anzichè procedere alla designazione dei membri della Commissione, dovrebbe quindi limitarsi ad esplicitare una mera funzione consultiva.

La modifica introdotta dalla Camera dei deputati, che comporterebbe pertanto una lieve estensione dei poteri del Ministro, ed una corrispondente contrazione dei poteri del Consiglio superiore, ha peraltro una portata pratica minima.

Dichiaro aperta la discussione. Invito il senatore De Sanctis, relatore, ad esprimere la sua opinione sull'emendamento approvato dalla Camera dei deputati.

DE SANCTIS, *relatore*. Debbo, personalmente, dichiararmi contrario a quell'aumento dei poteri del Ministro, contemplato dalla modifica apportata al disegno di legge dall'altro ramo del Parlamento, senza, ovviamente, riferimento alcuno all'attuale Ministro, per il quale nutro la massima stima.

La dizione dell'articolo 3 approvata dal Senato, doveva, a mio avviso, considerarsi migliore dato che, stabilendo che la nomina della Commissione dovesse avvenire su designazione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, in sostanza si riservava la nomina stessa a competenti. Poichè tuttavia riterrei inopportuno rinviare il disegno di legge alla Camera, propongo che la Commissione approvi l'emendamento proposto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Passiamo all'esame dell'articolo 3 nel testo approvato dalla Camera. Ne do lettura:

#### Art. 3.

Il giudizio di merito sui candidati è pronunciato da una Commissione nominata, per ciascuna sessione, dal Ministro della pubblica

istruzione, sentita la Sezione 1ª del Consiglio superiore della pubblica istruzione. La Commissione è composta di tre professori della materia o di materia affine. In mancanza di professori, potranno essere nominati cultori.

Oltre i tre commissari, il Ministro, sentita sempre la Sezione 1ª del Consiglio superiore, nomina due commissari supplenti, che sono chiamati, secondo l'ordine di nomina, a sostituire coloro che, per qualsiasi motivo, non prendano parte ai lavori della Commissione.

Alla nomina dei componenti la Commissione il Ministro procede prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione alla sessione d'esame.

Non possono far parte della Commissione membri che siano tra loro, o con alcuno dei candidati, parenti od affini fino al 4º grado incluso.

Le Commissioni si riuniscono in Roma.

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari tra quelli previsti dalle tabelle annesse al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni », così modificato: « Libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle Università e degli Istituti d'istruzione superiore » (N. 2784).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari tra quelli previsti dalle tabelle annesse al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ».

Dichiaro aperta la discussione sull'articolo unico del disegno di legge, di cui do lettura:

#### Articolo unico.

Su parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, negli statuti delle Università e degli Istituti di istruzione superiore possono

essere inclusi altri insegnamenti complementari oltre quelli indicati nelle tabelle annesse al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni. A tali insegnamenti potranno essere attribuite le denominazioni ritenute più opportune

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Ciasca.

CIASCA, *relatore*. La prima impressione che si ha leggendo l'articolo unico del disegno di legge 2784, è che si tratti di una disposizione di carattere secondario, quasi di nessuna importanza. L'accoglimento potrebbe essere giustificato dal fatto che le materie le quali attualmente concorrono a formare i piani di studio nelle varie Facoltà, rimontano a circa una quindicina di anni fa, esattamente al decreto del 30 settembre 1938, n. 1652. Da allora in poi, il progresso scientifico ha compiuto un lungo cammino, sono sorte discipline nuove, e nuove tuttora vanno sorgendo. E ciò non solo nel campo della fisica, della chimica, della medicina, nelle quali branche il progresso degli studi è stato gigantesco, ma anche nel campo delle discipline politiche, nelle quali nuove materie si vanno imponendo come essenziali alla preparazione culturale dei giovani in rapporto alla concezione dello Stato, tanto diversa da quella di qualche decennio addietro, ed in rapporto con lo sviluppo, anche fuori del nostro Paese, di istituti a carattere internazionale.

Il progetto di legge in esame consente di mettere in armonia gli insegnamenti col progresso degli studi, autorizzando le Facoltà ad istituire gli insegnamenti che esse ritengono più idonei. Detta libertà è subordinata a due condizioni: la prima, che si tratti di insegnamenti complementari, e non già di quelli fondamentali; l'altra, che oltre al parere della Facoltà, vi sia anche quello del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Queste considerazioni potrebbero condurre all'accettazione del disegno di legge, del quale discutiamo. Mi sia consentito tuttavia confessare che, dopo matura riflessione, io sono assai meno tranquillo. La ragione della mia esitazione è nel fatto, largamente confermato dalla prassi universitaria, che assai di frequente una materia complementare passa fra quelle

fondamentali con una semplice deliberazione di Facoltà; ed è anche un fatto che spesso a materie complementari, più che a materie fondamentali, si attribuiscono cattedre di ruolo, per servirsi poi di questa anormalità per forzare la mano onde ottenere nuove cattedre di ruolo. Altra considerazione che mi rende perplesso è che il parere di quell'alto consesso che è il Consiglio superiore della pubblica istruzione, — nel quale tuttavia spesso mancano specialisti adeguatamente preparati a valutare il merito delle disparate e numerose proposte che vengono dalle diverse Facoltà — non è un parere al quale il Ministro debba necessariamente uniformarsi. Il Ministro è libero di decidere in modo diverso dal parere del Consiglio superiore.

Ad ogni modo, se si trattasse soltanto di questo disegno di legge e non ci fosse in cantiere qualche altro provvedimento, quel disegno di legge ora sottoposto al nostro esame, potrebbe essere anche approvato. Senonché la mia attenzione è stata richiamata dalla proposta di legge, che è al n. 4 dell'ordine dei lavori di questa stessa giornata. Il n. 4 del detto ordine del giorno, di iniziativa del deputato Bettiol, contrassegnato dal n. 2836, contiene modifiche all'ordinamento degli studi occorrenti per le lauree in giurisprudenza, in scienze politiche ed in economia e commercio.

Di questa proposta di legge io non sono relatore e perciò non mi soffermo ad una analisi dettagliata. Mi sia consentito tuttavia il richiamo per chiarire il mio ragionamento e spiegare la mia perplessità. Il disegno di legge dell'onorevole Bettiol propone all'articolo 1 che vengano introdotte nuove materie per la laurea in giurisprudenza, per quella di scienze politiche ed altre per la Facoltà di economia e commercio. Ora io non vorrò qui discutere — non è questo il momento — se le istituzioni di diritto penale siano davvero indispensabili a Facoltà di scienze politiche, ed a tutte, non una esclusa, quelle Facoltà, dovunque esse siano situate, qualunque sia il numero delle cattedre di ruolo. Dirò solo, in linea generale, che con quelle innovazioni le quali incidono nel campo più delicato della Università e degli studi, si mira a far passare per la finestra quella riforma universitaria che non si è ancora affrontata e che si vuole evitare.

È appena necessario ricordare che la maggioranza della nostra Commissione si dichiarò contraria a discutere il progetto di legge di riforma della Facoltà di scienze politiche, presentato oltre tre anni fa ad iniziativa dell'onorevole Gonella, Ministro della pubblica istruzione. Quel progetto è stato scpellito sotto una ben pesante coltre di sabbia, per decisione della nostra Commissione. Io fui allora, come la nostra Commissione può ricordare, assolutamente contrario al rinvio, ed affermai il dovere e la necessità dell'esame di quel progetto di legge. Ma mi trovai in minoranza, per uno o due voti. E la maggioranza della Commissione mostrò di accogliere la proposta del senatore Saporì, ostile alla discussione del progetto di riforma di quella Facoltà, finchè non si fosse affrontato il problema della riforma generale di tutta l'Università.

Se noi oggi accettiamo il disegno di legge n. 2784 sottoposto al nostro esame e se domani verrà accettata, come temo possa, con ogni probabilità, accaderci, la proposta di legge n. 2836, della quale, in un certo senso, il presente disegno di legge n. 2784 costituisce chiaramente un precedente, è facile capire che noi avremo, per questa via, indirizzata verso un determinato orientamento la riforma universitaria, senza tuttavia affrontarla coraggiosamente in modo diretto. Ed allora io dico: affrontiamo coraggiosamente il problema della riforma universitaria, in quell'aspetto di essa che è fondamentale e sostanziale, cioè nel piano degli studi. È questo, osservo fra parentesi, il punto più sensibile; questo, e non, ad esempio, la disciplina degli studenti o il modo di pagare le tasse, di cui tratta pure, ed ampiamente, il progetto di legge n. 2836! Ebbene: quando si dice « piano degli studi », si dice complesso di materie indispensabili per una o altra laurea. Ma è intuitivo che quelle materie non possono essere determinate senza che siano fissati preventivamente l'indirizzo e i compiti specifici di una Facoltà. Non precisando preventivamente le finalità dei diversi corsi di laurea, si corre il pericolo di ripetere l'antico errore, caro al regime fascista, di procedere ad aggiunte caotiche di una o di un'altra materia, e di introdurre materie nuove, non in vista del progresso degli studi, ma per ragioni puramente personali.

Concludendo, come nella mia relazione per il progetto di riforma delle Facoltà di scienze politiche io insistetti sulla necessità di discuterlo per uscire dal marasma nel quale, per ragioni varie, giacciono quelle Facoltà, così anche oggi, a proposito del progetto in esame, io riterrei doveroso proporre il rinvio fino a quando si discuterà la generale riforma universitaria.

**PRESIDENTE.** Faccio presente alla Commissione l'opportunità che, nel corso della discussione, vengono tenuti distinti i due progetti di legge, quello n. 2784, attualmente in esame, e quello n. 2836, in quanto mentre il primo riguarda le materie complementari, l'altro concerne le materie fondamentali. Si tratta pertanto di questioni completamente diverse.

**SAPORI.** Sono lieto che il collega Ciasca abbia constatato, oggi, che almeno in parte avevo ragione quando sostenevo la pericolosità di non affrontare la « riforma » nel suo insieme, ma di frazionarla, attuandola disorganicamente pezzetto per pezzetto.

D'altronde al disegno di legge oggi presentatoci, che riguarda materie complementari, se ne affianca un altro (n. 2836) che ci sarà sottoposto fra poco, e che si riferisce a materie fondamentali per le Facoltà di giurisprudenza, di scienze sociali e politiche, di economia e commercio. Uno sguardo anche rapido a questo disegno di legge dà l'impressione che mal si conoscano la sostanza, e quindi le discipline di tali Facoltà.

Il Presidente ha ragione quando dice che si tratta di due disegni di legge, distinti. Ma tutti e due rientrano nel quadro della riforma generale: che, come dissi altra volta, e deplorai, si vuole attuare « per scorpori ».

Aderisco pertanto alla proposta del senatore Ciasca di non approvare il disegno di legge. Con il che penso che si possa forzare la mano a un fine onesto e chiaro: o affrontare con decisione la riforma nel suo insieme, o rinunziarvi. Ciò che a mio modo di vedere sarebbe meglio.

**PRESIDENTE.** Desidero chiarire esattamente la portata di questo disegno di legge. Il testo unico sugli insegnamenti universitari delegava al potere esecutivo le facoltà di provvedere, mediante decreto reale, a stabilire e a modificare le tabelle degli insegnamenti

fondamentali e complementari per i singoli corsi di laurea. Tale sistema era quindi dotato di una articolazione soddisfacente, bastando un decreto dell'esecutivo per modificare le tabelle degli insegnamenti, ed in particolar modo degli insegnamenti complementari, cioè di quelle materie che sono lasciate alla libera scelta degli studenti. Una volta entrata però in vigore la Costituzione repubblicana, la quale, come è noto, ha limitato i poteri dell'esecutivo, non è stato più possibile modificare le tabelle degli insegnamenti complementari con decreto del Capo dello Stato, per cui le tabelle stesse hanno subito quell'irrigidimento, a cui intende ovviare il disegno di legge in esame.

Accade che nel progresso degli studi si presenti la necessità di istituire discipline nuove o di suddividere quelle esistenti, oppure che determinate Facoltà aspirino ad includere nel proprio piano di studi un determinato insegnamento complementare: tali esigenze non possono attualmente essere soddisfatte se non, di volta in volta, mediante provvedimenti legislativi cioè con una procedura lunga e pesante. Effetto di questo è che sono sminuite o coartate due libertà: la libertà delle Facoltà di aggiungere nuovi insegnamenti a quelli già in esse impartiti, e la libertà di scelta delle discipline da parte degli studenti in quanto il campo della scelta rimane chiuso.

La riforma generale della scuola e delle Università si prevede a lunghissima scadenza. Il disegno di legge presentato si limita a stabilire che quando una Facoltà ritenga di istituire un insegnamento complementare non compreso nell'elenco rigido e chiuso annesso al testo unico, la Facoltà stessa possa liberamente presentare la proposta relativa, in base alla quale il Ministero provvederebbe, sentito il parere del Consiglio superiore.

In altri termini, con il disegno di legge in esame si ripristina il sistema che vigeva prima della Costituzione repubblicana, il quale assicurava la dovuta elasticità di procedura per l'inserzione di nuove materie complementari nei piani di studio, con lo scopo preciso di evitare, direi, la sclerosi delle discipline universitarie e di garantire la duplice libertà dei docenti e degli insegnanti.

CARISTIA. Mi associo in gran parte alle considerazioni fatte dal collega Ciasca. È vero

che il disegno di legge oggi in esame deve distinguersi dalla proposta di legge dell'onorevole Bettiol, ma è anche vero che un certo nesso vi è tra questo disegno di legge, che riguarda le materie complementari, e la proposta di legge n. 2836, che riguarda le materie obbligatorie. Pare anche a me che prima di discutere questo disegno di legge si debba considerare se valga la pena di spezzettare in singoli provvedimenti legislativi quello che dovrebbe essere un provvedimento organico e se non convenga invece aspettare la discussione e l'esame della riforma universitaria nel suo complesso, tanto più che non può escludersi l'eventualità che la legge di riforma generale possa venire in discussione più presto di quanto oggi non si pensi. In quella sede potranno essere ampiamente dibattuti tutti i problemi attinenti alla materia che stiamo trattando, nel quadro dell'intero ordinamento universitario.

Per quanto riguarda, poi, il merito del disegno di legge, il quale agevola l'inserzione di nuovi insegnamenti complementari nei piani di studio delle Facoltà, osservo che in pratica, come insegna l'esperienza, di questi insegnamenti complementari ve ne sono già in numero rilevante.

In realtà, a mio avviso, un provvedimento come quello in esame, presentato proprio alla vigilia della riforma universitaria, potrebbe essere giustificato solo da particolari motivi di urgenza, che non mi pare sussistano nel caso in questione.

VISCHIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Vorrei aggiungere a quello che ha detto in precedenza il Presidente, che questo disegno di legge è stato presentato dal Governo in seguito alle sollecitazioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

GIARDINA. Aderisco pienamente a quanto ha rilevato il nostro Presidente, il quale ha ricordato i due principi fondamentali che sono alla base dell'attuale sistema universitario italiano: libertà ed autonomia delle Facoltà e libertà degli studenti. Libertà che poi non si traduce in arbitrio perchè ogni Università ha, come è noto, un suo Statuto particolare.

CARISTIA. Nelle piccole Università ci sono pochissimi insegnamenti complementari. La

libertà presuppone una Università nella quale vengano impartiti numerosi insegnamenti complementari.

GIARDINA. Nello statuto sono compresi tutti gli insegnamenti impartiti nell'Università, scelti nell'ambito delle materie rigidamente indicate dalle tabelle annesse al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni.

Come è già stato rilevato, attualmente non è possibile introdurre negli statuti nuovi insegnamenti, che non siano inclusi nelle tabelle, se non con una procedura assai lunga e complessa.

Ora, mi pare che si debba tener presente la finalità che il disegno di legge vuole raggiungere, di non rendere sclerotico l'ordinamento universitario, ma parallelo al progresso della scienza.

Poichè lo studente ha diritto di scegliere, durante il corso di laurea, un certo numero di materie complementari, è indispensabile che i relativi insegnamenti siano in numero tale da non sopprimere praticamente la sua libertà di scelta.

Mi rendo conto delle osservazioni del collega Caristia, che talune piccole Università possono essere incapaci di provvedere a quegli insegnamenti per mancanza di professori o di cultori, ma ciò non sopprime l'esigenza fondamentale che in ogni Università esista una sufficiente ampiezza di insegnamenti complementari.

D'altro canto le tabelle del 30 settembre 1938 sono ormai superate, soprattutto per quanto riguarda le Facoltà di fisica e di medicina.

Mi sembra quindi che dovremmo aderire a questo disegno di legge — che è ben distinto dalla proposta di legge n. 2836, di cui sarò relatore — in quanto, a mio avviso, esso può dare maggior impulso allo sviluppo della scienza e irrobustire i nostri insegnamenti universitari, rendendoli adeguati al progresso scientifico.

CARISTIA. Nell'ipotesi che alcune Facoltà non si accontentino di istituire tre o quattro nuove materie complementari ma ne desiderino di più, bisogna anche prevedere l'onere finanziario che deriverebbe dall'accoglimento delle loro richieste. Vorrei sapere

se in proposito sono stati stabiliti dei limiti di spesa, in considerazione del fatto che ogni nuovo insegnamento viene a costare una determinata cifra, per quanto modesta. Infatti, potrebbe anche accadere che mentre per l'Università A, la quale domandi, ad esempio, sei insegnamenti complementari in più, sia disponibile la relativa copertura finanziaria, per l'Università B tale copertura non sussista neppure per tre o quattro insegnamenti soltanto.

PRESIDENTE. Faccio presente al senatore Caristia che la Commissione finanze e tesoro è stata interpellata e ha dato parere favorevole al disegno di legge, in quanto esso non comporta nessun nuovo onere finanziario.

Non è detto infatti che ad ogni nuova materia complementare corrisponda un nuovo incarico, dato che al nuovo insegnamento si può provvedere mediante un incarico precedentemente assegnato ad altra materia, in modo che la somma complessiva degli incarichi rimanga identica.

Non vi è perciò nessun aumento di spesa, e tale è stato anche il parere espresso dalla Commissione finanze e tesoro.

CARISTIA. Debbo osservare che l'insegnamento di materie complementari viene spesso affidato a liberi docenti e quindi non si può affatto escludere che si determinino dei nuovi oneri, cosa che riterrei veramente deprecabile. Il parere espresso dalla Commissione finanze e tesoro non mi sembra pertanto convincente.

MAGRÌ. La discussione di questo disegno di legge mi dà occasione di fare alcune considerazioni di ordine generale, nelle quali io mi debbo trovare in disaccordo con alcuni autorevoli colleghi. La scuola italiana, che visse una vita abbastanza, forse troppo, tranquilla per un lungo periodo di anni, entrò in una fase per così dire sismica, con la riforma Gentile la quale ebbe indubbiamente il merito di spezzare una situazione che si era fin troppo cristallizzata. Successivamente però lo spirito riformatore invase la nostra scuola, le riforme si sono succedute le une alle altre, ma non so se nel complesso la tendenza ad affrontare in pieno il problema dell'assetto della scuola italiana abbia giovato o nociuto.

Al riguardo, vorrei preliminarmente osservare che mentre oggi l'attenzione generale

sembra concentrarsi sulla riforma degli studi superiori, sarebbe, a mio avviso, consigliabile intraprendere anzitutto la riforma di quelli inferiori, poichè sarebbe veramente imprudente sistemare, per così dire, l'ultimo piano del palazzo degli studi senza aver prima convenientemente sistemato i piani inferiori.

Ad ogni modo, anche se si può considerare legittima l'aspirazione a rinnovare integralmente il nostro ordinamento scolastico, a me sembra ingiustificata e pericolosa la posizione di coloro i quali, in attesa che questa palinogenesi della nostra scuola finalmente si realizzi, si ostinano a non volerne modificare in nessuna parte l'assetto attuale, respingendo anche quelle proposte che mirano a eliminare gli inconvenienti più gravi, o almeno quelli che possono essere eliminati con un piccolo sforzo, senza che con ciò si comprometta affatto il disegno di quella che sarà la futura riforma, che del resto, a mio parere, non potrà realizzarsi molto rapidamente.

Per quanto concerne il merito del disegno di legge in esame, non mi pare proprio che sia il caso di respingerlo senza altro: esso mi sembra anzi opportuno e tempestivo, non tanto sotto il profilo della libertà degli studi, quanto dal punto di vista della necessità di adeguare la nostra scuola superiore al progresso della scienza. Mi permetto ora di riferire una mia personale esperienza, per quel che può valere: ho recentemente incontrato qui a Roma un mio valente antico alunno di liceo, il quale si è specializzato in una branca di attività medica che indubbiamente fino a pochi anni fa non esisteva, la broncoscopia. Avendo assistito agli esperimenti di questo giovane medico, ho potuto constatare come, con una opportuna sonda rigida, si possa osservare l'interno dell'apparato respiratorio umano, e conseguentemente adottare nuovi metodi di terapia, consistenti nell' sportazione di parti di tessuto bronchiale e nell'immissione nei bronchi di particolari sostanze curative. Ora, se attualmente la broncoscopia non è prevista fra le discipline complementari, non vedo perchè una Università non potrebbe decidere ad un determinato momento di includerla fra le discipline complementari comprese nel suo piano di studi. Allo stato attuale, come è noto, per raggiungere tale scopo sarebbe neces-

sario un apposito disegno di legge, mentre il provvedimento in discussione consentirebbe l'adozione di una procedura assai più snella e rapida.

La questione riveste una urgenza particolare specialmente per la medicina e la fisica, come è detto nella relazione governativa.

Vorrei fare un'ultima considerazione: l'aumento degli insegnamenti complementari non implica affatto un aggravio per gli studenti, in quanto è chiaro che non si eleva il numero delle materie complementari su cui gli studenti saranno chiamati a dare gli esami, bensì si accrescono le loro possibilità di scelta. È vero purtroppo quello che ha affermato il collega Caristia, e cioè che non tutte le Università potranno disporre di un uguale numero di insegnamenti complementari, ma io ritengo che anche gli studenti residenti in regioni prive di Università largamente dotate di insegnamenti complementari, trarranno giovamento dal fatto che qualsiasi nuovo ramo di attività scientifica possa trovare immediatamente cultori almeno nelle Università maggiori, in modo che la scienza italiana possa mantenersi al livello di quella delle altre Nazioni più progredite.

Per questi motivi sono d'avviso che il disegno di legge, il quale non costituisce alcuna remora o alcun potenziale ostacolo all'attuazione della riforma della scuola, e che è stato del resto sollecitato dal massimo organo consultivo della istruzione superiore in Italia, debba essere preso da noi in seria considerazione ed approvato.

**QUAGLIARIELLO.** Non essendo presumibile che il problema della riforma della scuola possa essere affrontato nel prossimo futuro, ritengo che quando si presentino particolari questioni attinenti alla scuola, esse debbano essere discusse senza ritardo, per non correre il grave pericolo di una stasi assoluta nella vita della scuola stessa.

Premesso questo, dichiaro di essere favorevole al disegno di legge sottoposto al nostro esame, il quale tende a soddisfare un'esigenza concreta delle Università, ai cui ordinamenti non si può imporre un'inammissibile e dannosa cristallizzazione, trincerandosi dietro l'affermazione che non è possibile far fronte alle nuove necessità. Il senatore Caristia teme

eventuali aggravii finanziari, ma io ricordo che, quando ero rettore dell'Università di Napoli, sebbene la Facoltà di legge di quello Ateneo avesse dodici insegnamenti complementari, il Ministero della pubblica istruzione ne prendeva in considerazione soltanto cinque. Non vedo quindi motivo di apprensione in questo senso, mentre riconosco l'inderogabile necessità di agevolare l'istituzione di nuovi insegnamenti non solo per la fisica e la medicina, ma anche per altre branche della cultura. Riconosco quindi la utilità di questo disegno di legge e mi dichiaro pienamente favorevole alla sua approvazione.

DE SANCTIS. Sono anch'io favorevole alla approvazione del disegno di legge anzitutto per ragioni di ordine generale. Le grandi riforme non incontrano la mia fiducia poiché non credo alla loro efficacia. In Inghilterra, per esempio, gli studi universitari procedono benissimo e le due Università di Oxford e di Cambridge sono fra le maggiori del mondo: ora, io ricordo di aver ascoltato un discorso di Churchill nel corso del quale egli ebbe ad affermare che la grandezza dell'impero britannico è fondata su due elementi: libertà e continuità; e su questi due elementi è fondata anche la grandezza delle due Università inglesi, che sono indubbiamente, ripeto, fra le migliori del mondo.

In particolare osservo che questo disegno di legge permette non soltanto di creare nuovi insegnamenti complementari ma anche di riparare ad alcuni errori commessi in passato con l'abolizione di insegnamenti già esistenti. Cito un esempio gravissimo: il Governo fascista abolì l'insegnamento della epigrafia latina, che oggi costituisce un'appendice della cattedra di storia romana. La soppressione di tale insegnamento fu una vera vergogna, quando si pensi che in Italia abbiamo nobilissime tradizioni di studi in questa materia, alla quale si dedicarono grandissimi maestri, come Giambattista De Rossi, insigne studioso dell'epigrafia latina cristiana. All'errore commesso dal fascismo, si potrà rimediare soltanto ricostituendo la cattedra soppressa.

Per le ragioni esposte sono pertanto favorevole all'approvazione del disegno di legge.

SAPORI. Ho già detto, e non da ora, che sono scettico sulla riforma.

Questa « palingenesi », per usare una vostra parola, non l'ho pensata io, nè l'abbiamo pensata noi della minoranza. Per la verità, quando l'onorevole Gonella l'annunziò, foste voi, onorevoli colleghi della maggioranza, che la esaltaste come necessaria, e quando la fece conoscere nelle linee generali, vi dimostraste, come posso dire?, euforici. Perché, oggi che è messa da parte, avete cambiato parere?

Il nostro Presidente ci ha illustrato l'origine di questo disegno di legge. Si è anche parlato della proposta di una cattedra di portoghese, finanziata dall'estero. Fin qui, niente di male. Ma credo di mettere in guardia dal guardare soltanto al lato finanziario in quanto rilevanti istituti stranieri stanno chiedendo, con promesse di sovvenzionamenti, la inserzione nelle nostre Università di molti nuovi corsi. In queste proposte e in queste offerte io ravviso un certo pericolo. Quanto a me, come rettore di una Università di economia, preferisco, prima di istituire nuovi corsi, fare l'esperimento di conferenze, per rendermi conto se veramente le nuove materie rispondono alle esigenze della Università italiana.

FILIPPINI. Debbo dichiararmi consenziente con le argomentazioni del relatore, senatore Ciasca. È vero che questo disegno di legge ha una portata ristretta, tuttavia mi sembra legittima, di fronte ad esso, la preoccupazione che, aumentando le materie di insegnamento, si appesantiscano notevolmente gli studi universitari, già di per sé molto gravosi, e si finisca per togliere all'Università la sua funzione, a mio avviso, prevalente, quella cioè di impartire ai giovani l'insegnamento del metodo scientifico, per avviarli verso le successive specializzazioni.

Indubbiamente può darsi il caso che un certo numero di studenti di un determinato Ateneo desiderino un particolare insegnamento o che alcuni professori desiderino insegnare nelle Università la materia complementare nella quale essi si sono perfezionati, ma, a mio avviso, una libertà eccessiva in questo campo sarebbe pericolosa: essa dovrebbe quindi essere in qualche maniera contenuta, altrimenti temo che, moltiplicando le materie complementari, si finirà col perdere di vista le discipline fondamentali, che devono costituire il cardine dell'insegnamento universitario.



Per esempio, nelle Facoltà di giurisprudenza sono state introdotte alcune materie complementari, di cui si potrebbe fare a meno senza danno, come, ad esempio, la storia del diritto italiano, disciplina indubbiamente interessante e proficua, ma che in parte coincide con le istituzioni di diritto civile, materia biennale, e con il diritto romano.

Occorre dunque procedere con la massima cautela nell'istituzione di nuovi insegnamenti, tenendo sempre presente l'esigenza che l'Università funzioni in modo tale da dare al discente una preparazione culturale concreta ed organica.

In caso contrario, inevitabilmente si creerà un tale caos di materie e di insegnamenti, tra fondamentali e complementari, che i giovani, alla fine degli studi, saranno infarciti di una quantità di nozioni ma assolutamente inadatti ad intraprendere la via che si sono prefissi di percorrere nella vita civile.

Questa considerazione riguarda anche il disegno di legge in discussione, il quale mira bensì a riaffermare la libertà degli studenti da un lato, e degli insegnanti dall'altro, ma potrebbe avere conseguenze tali da destare fondate preoccupazioni.

MERLIN ANGELINA. Darò anche io voto favorevole al disegno di legge, il quale mi sembra ispirato da un sano concetto della funzione e delle esigenze dell'insegnamento universitario.

Pur aderendo al passato, ed evitando innovazioni precipitose, è tuttavia indispensabile che le necessità nuove, che si vanno manifestando anche nel settore dell'insegnamento universitario, possano essere rapidamente soddisfatte, e resti sempre aperta la via verso l'avvenire.

Non vedo per quale ragione dovrebbe essere negata ai cultori di una nuova branca di scienza la possibilità di giungere ad insegnarla nelle Università, tanto più che in Italia mancano o sono insufficienti gli Istituti superuniversitari, i quali accolgano i giovani che desiderino approfondire lo studio di una determinata disciplina.

Il senatore Filippini in sostanza dice che la scuola deve essere formativa più che informativa. Sono d'accordo con lui, a cominciare dall'asilo d'infanzia fino ai più alti studi. Ma

noi rinnegheremmo proprio quel principio, se sbarrassimo le vie dell'insegnamento ai cultori di nuove discipline.

Per riferirmi, ad esempio, alla lingua portoghese, credo superfluo sottolineare il valore e l'importanza che riveste l'insegnamento di una lingua straniera: è noto il detto che chi possiede una lingua possiede un'anima!

Dobbiamo quindi dare ai giovani studiosi la possibilità di insegnare da una cattedra universitaria le materie in cui si siano specializzati e che rappresentino nuovi rami di attività scientifica, contribuendo così validamente al progresso della scienza: noi non possiamo essere solo tutori del passato, ma dobbiamo aprire le porte all'avvenire.

CIASCA, *relatore*. Per quanto si riferisce alla libertà della scuola in genere, ed in modo particolare dell'Università, nessuno pensa di coartarla; ed io meno degli altri, perchè so quanto sia fecondo di bene il libero ordinamento delle materie.

Ma non bisogna neanche esagerare sulla libertà accordata ai Consigli di Facoltà, e ritenere che se si respingesse questo progetto di legge n. 2784, la libertà sarebbe messa in pericolo, mentre sarebbe garantita se si approvasse. Io son convinto, invece, che anche non approvando questo articolo unico, v'è la possibilità di introdurre nuovi insegnamenti, senatrice Merlin, sia che essi si riferiscano al passato, sia che si riferiscano all'avvenire.

Di questa possibilità e libertà di introdurre nuove materie nel piano degli studi, noi abbiamo continua documentazione. Si guardi, ad esempio, la *Gazzetta Ufficiale* di cinque giorni addietro, del 13 marzo 1953, capitatami per caso sott'occhio. Essa contiene due decreti-legge, uno dei quali modifica lo Statuto dell'Università degli studi di Torino, con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1952, n. 5506, l'altro modifica lo statuto dell'Università di Catania, con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1952, n. 5507. Di essi il primo istituisce nell'Università di Torino un corso di perfezionamento di farmacia ospedaliera, con i seguenti insegnamenti: 1° farmacologia generale; 2° igiene ospedaliera; 3° elementi di chimica farmaceutica, tossicologia e bromatologia; 4° elementi

di tecnica farmaceutica; 5° elementi di farmacognosia ecc.

**PRESIDENTE.** È una cosa diversa, il corso di perfezionamento.

**CIASCA, relatore.** Sì, ma ora si discute non della qualità degli insegnamenti, ma della libertà o meno di introdurre nuove materie. E non vi è dubbio che quel decreto-legge stia almeno a documentare che quella libertà c'è davvero. E non solo di introdurre alcune materie particolari, ma tutto intero un corso di perfezionamento. Ed è questo che ora importa accertare.

Il secondo decreto contempla, invece, la istituzione di un insegnamento complementare: quello di filologia germanica nell'Università di Catania.

Questi provvedimenti sono stati presi in seguito a proposte di modifica dello Statuto formulate dai Consigli di Facoltà e disposte dal Ministero della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio superiore.

Qual'è la differenza fra l'attuale ordinamento e quello previsto dall'unico articolo della proposta di legge ora in esame? Con questo disegno di legge si propone una procedura più sbrigativa di quella attuale per la riforma dello Statuto universitario. Ecco tutto! E per questo soltanto è davvero il caso di innovare la legislazione vigente, la quale in questa parte non è cattiva o difettosa? E di innovare, per nulla affrontando il problema della riforma delle Facoltà, del quale problema da tanto tempo, e con tanta insistenza, si parla?

**PRESIDENTE.** Senatore Ciasca, le chiarirò che è in un gravissimo equivoco.

**CIASCA, relatore.** Sentiremo questo «gravissimo equivoco»! Il senatore Magrì ha espresso il timore che la nostra Commissione, o almeno qualche senatore di essa, non voglia compiere «il benchè minimo sforzo per eliminare dalla scuola inconvenienti gravissimi». È dire troppo! Posto pure, tuttavia, che quel timore abbia qualche fondamento, di mala volontà o di tiepidezza non potrò affatto essere accusato io, che, a proposito della Facoltà di scienze politiche, ho sostenuto, in contrasto col relatore della maggioranza, la necessità di discutere subito il problema della riforma di quella Facoltà, per la quale è stato presentato alla nostra Commissione un

progetto di legge articolato, che dopo tre anni attende ancora di essere discusso dal Senato.

La maggioranza della nostra Commissione, come ricordate, opinò che si abbinasse la discussione della riforma della Facoltà di scienze politiche con quella delle altre Facoltà, riconoscendo l'opportunità che non si procedesse a ritocchi parziali, a riformette a spizzico, ispirate spesso da considerazioni del tutto particolaristiche, e non da meditata ed ampia discussione del problema generale universitario. Richiamo quella decisione della nostra Commissione, non per un motivo ornamentale; ma perchè, essendo essa una decisione di massima, la Commissione stessa non può abbandonarla se non dopo adeguato approfondimento di nuovi punti di vista e di nuovi impellenti bisogni. E francamente non pare che questo sia il caso del progetto di legge in esame e dell'altro che verrà prossimamente in discussione, il quale, si voglia o no, trova corrispondenza con il progetto del quale oggi trattiamo. Volere o no, ad essere sinceri, non si può non elevare il dubbio che l'inclusione di alcune materie nel piano degli studi avrà come inevitabile conseguenza di deformare il carattere di una Facoltà. Questo dubbio trova consistenza allorchè vedo, ad esempio, che a tenore dell'articolo 1, comma 2°, della proposta di legge n. 2836, fra gli insegnamenti per la laurea in scienze politiche si propone vengano aggiunte le istituzioni di diritto penale. Ora le istituzioni di diritto penale sono materia non compresa neppure nel piano degli studi della Facoltà di giurisprudenza, dove, se vi sono le istituzioni di diritto romano e civile, si è ritenuto basti il diritto e la procedura penale, e non le istituzioni di diritto penale. Perchè, dunque, ad una Facoltà di scienze politiche imporre le istituzioni di diritto penale? Ed imporre a tutte le Facoltà politiche? Come non pensare che l'inclusione di quelle istituzioni tra le materie delle Facoltà di scienze politiche servirà a far trovare posto in una determinata sede universitaria a chi non l'abbia trovato o non abbia possibilità di trovarlo nelle Facoltà di giurisprudenza?

**VISCHIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.** Ma non crede, Lei che un po' di diritto penale sarebbe utile?

CIASCA, *relatore*. Utile o inutile, indispensabile o no, onorevole Sottosegretario, lo potrà dire una approfondita indagine circa il carattere delle Facoltà, l'indirizzo degli studi e lo sbocco delle lauree di una data Facoltà; carattere, indirizzo e finalità che potranno essere precisati solo quando si sarà affrontata in pieno la discussione sulla riforma universitaria. Concludendo, esprimo l'augurio che si affronti al più presto il problema della riforma universitaria. Se è vero che il problema della generale riforma di tutta la scuola, dall'asilo infantile all'Università *et ultra*, è un grosso problema che non è possibile affrontare contemporaneamente, ciò non vuol dire che non si possa subito affrontare almeno il problema universitario.

Entro la vasta riforma dell'Università troverà posto anche il provvedimento sul quale ho richiamata l'attenzione della Commissione. Non inazione, dunque; ma maggiore impegno e maggior lavoro nell'affrontare finalmente un problema sul quale da tanti anni si parla e si sono versati fiumi d'inchiostro.

PRESIDENTE. Debbo chiarire quel punto su cui si è fermato il relatore e che, come ho già avvertito, costituisce un equivoco notevole. I testi che il relatore ha citato, cioè i decreti presidenziali che modificano statuti di Facoltà, si riferiscono a due casi distinti. Uno di essi riguarda l'istituzione di un corso di perfezionamento, e per tale ipotesi è previsto dalla legge vigente che si possano introdurre le materie che di volta in volta si credono necessarie, senza alcuna limitazione.

I corsi di perfezionamento vengono istituiti sotto l'egida della piena libertà, per quanto disciplinata da particolari norme: le Facoltà propongono l'ordinamento dell'istituendo corso di perfezionamento, il Consiglio superiore esamina il problema e finalmente il Ministro propone al Presidente della Repubblica la emanazione del decreto presidenziale. Il disegno di legge in esame non si riferisce però ai corsi di perfezionamento, bensì ai corsi di laurea. Anche in questo caso siamo in sede di statuti, anche in questo caso le Facoltà redigono i propri statuti, li sottopongono al Consiglio superiore, e lo statuto è approvato con decreto presidenziale. Un solo punto di differenza, veramente grave: oggi, nel redigere

lo statuto per i corsi di laurea, le Facoltà sono obbligate ad attenersi, per quanto concerne le materie complementari, alle tabelle del 1938, senza possibilità di esorbitarne: ad esempio, la filologia germanica, di cui al decreto presidenziale citato dal senatore Ciasca, è compresa nelle tabelle del 1938. Qualora non vi fosse stata compresa, l'inserzione di essa nello statuto della Facoltà per decreto presidenziale non sarebbe stata possibile. Il disegno di legge dispone pertanto che nel redigere gli Statuti le Facoltà possono includervi altri insegnamenti complementari oltre quelli elencati nelle attuali tabelle. Tutto il senso e la portata del provvedimento stanno in questa innovazione.

Mentre oggi quindi lo statuto viene redatto entro l'ambito degli insegnamenti previsti dalle tabelle del 1938, con la norma proposta si consentirebbe alle Facoltà di includere negli Statuti discipline non comprese in tale ambito, con la garanzia del parere espresso dal Consiglio superiore.

Con questi chiarimenti, confido di aver dissipato ogni equivoco circa l'effettiva portata del disegno di legge.

Quanto alla confusione che si continua a fare tra il disegno di legge in discussione e il disegno di legge Bettiol, n. 2866, mi permetto di osservare anzitutto che la discussione contemporanea di due disegni di legge contrasta con le buone regole della procedura.

In secondo luogo, la proposta di legge dell'onorevole Bettiol ha un contenuto ben diverso da quello del provvedimento in esame, e proprio per tale motivo è stata formulata indipendentemente da esso.

Quest'ultimo infatti non consente di raggiungere i risultati auspicati dall'onorevole Bettiol, la cui proposta di legge contempla l'inserzione di nuove materie tra gli insegnamenti fondamentali previsti per il conseguimento delle lauree in giurisprudenza, in scienze politiche e in economia e commercio, e pertanto comporta un aggravio di esami per gli studenti, laddove il disegno di legge attuale riguarda esclusivamente gli insegnamenti complementari, e non implica quindi nè oneri di spesa, nè oneri di studio per gli studenti.

VISCHIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi associo pienamente agli argomenti addotti dagli oratori che si sono dichiarati favorevoli all'approvazione del disegno di legge. Al fine di sottolinearne la opportunità, mi sia consentito di aggiungere ancora un esempio a quelli già portati nel corso della discussione. Oggi uno studente di medicina che desidera laurearsi in anestesia, deve ricorrere, per la preparazione della tesi, ad un professore che non si occupa specificatamente della materia. Una volta laureatosi, poi, se vorrà specializzarsi in tale disciplina, importantissima nell'ambito della chirurgia, dovrà recarsi all'estero perchè in Italia non esistono cattedre di anestesia, contrariamente a quanto avviene in tutti i Paesi d'Europa.

Ora, se domani una Università dovesse richiedere l'inclusione nei suoi statuti dell'insegnamento dell'anestesia, ritengo che tale proposta dovrebbe essere senz'altro accolta, se vi fosse la possibilità di farlo secondo le norme previste dal disegno di legge in discussione.

PLATONE. Come ha osservato il Presidente, nella compilazione e nelle richieste di modificazione dei loro statuti le Università devono tassativamente attenersi all'elenco di materie contemplato nelle tabelle del 1938.

Ora, io mi chiedo per quale motivo, anzichè concedere alle Facoltà una libertà illimitata nell'istituzione di nuovi insegnamenti, libertà che può prestarsi a molti abusi, non si studia un provvedimento inteso ad aggiornare le tabelle.

Con tutto il rispetto dovuto al professor De Sanctis, vorrei osservare che pur aderendo, in linea generale, ai concetti da lui espressi, non si può mettere in dubbio che l'Università italiana è stata sottoposta, negli ultimi trenta anni, ad un susseguirsi di numerose riforme, con gravi riflessi sulla sua solidità morale, per cui oggi essa ha bisogno di essere attentamente curata e seguita. Sarebbe quindi opportuno, a mio avviso, mantenere un certo limite nella scelta delle materie, anche ai fini di un'esatta valutazione di esse, tanto più che in tale scelta, come ha osservato il collega Saponi, possono intervenire influenze estranee agli interessi della scienza.

Sotto questo profilo, ritengo che le finalità che il disegno di legge si propone, potrebbero essere più opportunamente raggiunte mediante l'aggiornamento delle tabelle.

PRESIDENTE. Osservo al senatore Platone che le tabelle del 1938 furono un tristissimo parto del famigerato quadrumviro De Vecchi.

L'ordinamento Gentile prevedeva infatti la stessa procedura contemplata da questo disegno di legge, cioè stabiliva che gli statuti delle Facoltà, con gli elenchi degli insegnamenti, dovessero essere compilati per iniziativa delle Facoltà stesse, previo parere del Consiglio superiore.

Chi ha voluto le tabelle, per smania di accentramento e di dispotismo, è stato proprio il conte di Valcison, il quale, in quella occasione, si limitò a far copiare gli statuti di tutte le Facoltà e ad elencare le materie risultanti dagli statuti stessi, cristallizzando così una volta per sempre la situazione esistente in quel particolare momento della vita universitaria.

Sarebbe quindi, a mio avviso, assai più opportuna l'abolizione delle tabelle, anzichè una rielaborazione di esse.

Per quanto riguarda poi il timore manifestato dal senatore Platone, di possibili influenze esterne nella istituzione di nuovi insegnamenti, osservo che la libertà comporta inevitabilmente dei mali, ma che nella libertà stessa è la possibilità di porvi rimedio: essa può paragonarsi alla lancia di Achille che contemporaneamente ferisce e risana.

LOVERA. Allorchè venne in discussione la proposta relativa al ripristino della Facoltà di scienze politiche e sociali, manifestai l'opinione che il disegno di legge dovesse essere esaminato senz'altro, in quanto ritenevo che esso rispondesse all'esigenza di adeguare gli ordinamenti universitari al progresso verificatosi anche in quella branca delle scienze moderne. La Commissione però reputò che la questione dovesse essere inserita nel quadro più ampio della riforma e pertanto essa venne accantonata.

Come allora, ritengo anche oggi che, allorchè un determinato problema viene sottoposto al nostro esame, esso dovrebbe essere

esaminato per sè stesso, evitando una discussione troppo vasta e generica.

Poichè tuttavia la Commissione prese una deliberazione nel senso suddetto, mi chiedo se noi non dobbiamo ritenereci impegnati ad uniformarci a tale decisione anche per quanto riguarda il disegno di legge in esame, per evidenti motivi di coerenza: mi sembra incongruo che l'esame di determinati provvedimenti venga rinviato alla discussione della riforma generale della scuola, mentre altri provvedimenti analoghi vengono senz'altro approvati.

Pur esprimendo quindi l'avviso che si debba procedere nella discussione ed approvazione di questo disegno di legge, devo deplorare che la Commissione non sempre tenga conto delle precedenti deliberazioni da essa prese.

PARRI. Il provvedimento in discussione — del quale tuttavia capisco le ragioni — suscita in me qualche perplessità, nel senso che esso potrebbe provocare uno squilibrio provvisorio nell'attuale ordinamento universitario, causato dalla pressione naturale che è conaturata con lo sviluppo degli studi.

Mi pare che sia un po' difficile deliberare, fuori del quadro di una riforma universitaria, se le nuove discipline debbano o meno trovare posto fra le materie fondamentali o anche tra quelle complementari.

Se, nell'insegnamento universitario, non vi è un inquadramento generale predeterminato che permetta di ordinare le materie, pur con tutta la libertà possibile e immaginabile, secondo gli sviluppi della scienza, rischiamo di avere, sotto la pressione degli studiosi, degli studenti e del progresso scientifico, una deprecabile mancanza di organicità nella economia generale degli studi.

Sotto questo profilo, temo che le garanzie previste dal disegno di legge non possano considerarsi sufficienti, e che pertanto esso, che pur mira a soddisfare esigenze spesso obiettive e ragionevolmente sostenibili, possa, nel complesso, dar luogo ad inconvenienti difficilmente rimediabili.

PRESIDENTE. Il problema sollevato dal senatore Parri è stato già dibattuto dalla Commissione a proposito delle libere docenze. Anche per esse esisteva una tendenza mirante ad impedire che la libera docenza ve-

nisse concessa per discipline diverse da quelle comprese nelle tabelle, e noi fummo tutti d'accordo, e la Camera con noi, che conveniva lasciare la possibilità che le libere docenze venissero concesse anche per discipline diverse da quelle contemplate nelle tabelle. Indubbiamente esiste il pericolo che l'albero si faccia frondoso, ma credo che la potatura che vien fatta dal Consiglio superiore sia adeguata e sufficiente. Vi è anzi la tendenza a reprimere, piuttosto che a favorire l'espansione: se in qualche cosa si pecca, ciò avviene forse nella restrizione, non nella indulgenza. Allo stato delle cose, quanto affermo corrisponde alla mia personale esperienza, e, credo, alla esperienza di tutti. È ovvio che errori singoli possono in effetti verificarsi, ma ciò è evidentemente inevitabile.

GIARDINA. Voterò a favore di questo disegno di legge perchè in tale voto non può ravvisarsi contraddizione alcuna con il nostro atteggiamento passato, in quanto qualsiasi futura riforma universitaria, attuata ad opera del Parlamento, non potrà mai incidere sulle norme fondamentali relative alle materie complementari, che costituiscono la valvola di sicurezza per il progresso della scienza; in particolare, le disposizioni contenute nel disegno di legge non saranno toccate dalla riforma, poichè esse non si riferiscono al numero delle materie complementari sulle quali lo studente deve sostenere gli esami nè recano alcun aggravio al bilancio dello Stato.

RUSSO. In omaggio al rispetto per la libertà che è indispensabile privilegio delle Università, non posso negare la mia approvazione a questo disegno di legge.

Se le Università intendono, dopo approfondito esame e col parere del Consiglio superiore, introdurre nei loro statuti un insegnamento complementare, oltre quelli compresi nella tabella del 1938, non vedo per quale motivo dovremmo opporci.

D'altro canto ritengo che noi dobbiamo nutrire la massima fiducia nell'operato di organismi di tanta importanza, i quali indubbiamente prenderanno le loro decisioni soltanto dopo ponderato e approfondito esame.

Le Università hanno caratteristiche diverse, per cui mentre in una di esse si può sentire la necessità di un determinato inse-

gnamento, in un'altra può darsi che non se ne ravvisi l'opportunità. Lasciamo dunque alle Università stesse la piena facoltà di introdurre, dopo approfondito esame, nei loro statuti quegli insegnamenti complementari che ne possano favorire l'indirizzo scientifico e che rispondano ai bisogni dei giovani studiosi. Ci è di garanzia la discrezione e la saggezza degli organi universitari ed il parere del Consiglio superiore, i quali danno la certezza che non saranno istituiti insegnamenti di cui non si ravvisi l'opportunità. Mi sembrerebbe veramente eccessivo il timore che per la vanità di qualche persona si possano tradire gli interessi vitali dei nostri studi.

MAGRÌ. Desidero fare una precisazione. Non intendevo dire che dopo tutte le riforme e le controriforme realizzate in passato, e dopo i disastri della guerra e del dopoguerra, non sia auspicabile un riordinamento dell'intera attività scolastica. Tale riforma è più che auspicabile, ed io mi auguro che la nuova Camera possa affrontarla e che il Senato possa collaborare con essa nell'affrontare e risolvere il problema.

A mio avviso, però, sarebbe grave errore stabilire il principio che nessuna modificazione possa essere apportata ai nostri ordinamenti scolastici finchè non venga sottoposta al nostro esame la riforma generale: ritengo invece che, in attesa di essa, si debba provvedere ad eliminare ogni inconveniente grande o piccolo che si manifesti nella vita della scuola. Pertanto dichiaro che voterò a favore del disegno di legge in discussione.

CIASCA, *relatore*. Nel corso della discussione di questo progetto di legge, si è molto divagato. E molto si è parlato della libertà dell'insegnamento, alla quale il Presidente ha voluto applicare l'immagine fantasiosa della lancia di Achille, che ferisce e che insieme risana. È superfluo ch'io insista nell'avvertire che in discussione non è la libertà o meno, e che io ripeta che la libertà è l'elemento nel

quale e del quale vivono i nostri studi e da essa prende alimento la radice della indagine scientifica. Ma sono in giuoco l'interesse dei giovani e la serietà degli studi. Ed è appunto nell'interesse dei giovani e pel buon nome degli studi, che io sono fermamente contrario a riformette e a ritocchi a spizzico.

Ciò premesso, non mi sento in coscienza di proporre alla nostra Commissione l'approvazione del progetto di legge, sul quale mi avete dato incarico di riferire.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Passiamo quindi all'esame dell'articolo unico, di cui dò nuovamente lettura:

« Su parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, negli statuti delle Università e degli Istituti di istruzione superiore possono essere inclusi altri insegnamenti complementari oltre quelli indicati nelle tabelle annesse al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni. A tali insegnamenti potranno essere attribuite le denominazioni ritenute più opportune ».

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Per maggiore chiarezza propongo che l'attuale dizione del titolo del disegno di legge (« Libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari tra quelli previsti dalle tabelle annesse al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ») venga sostituita con la seguente: « Libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle Università e degli Istituti d'istruzione superiore ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

La riunione termina alle ore 10,50.